

(N. 2156)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1957 (V. Stampato n. 2790)*

d'iniziativa dei deputati **STORCHI, DAZZI, DE MEO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 2 OTTOBRE 1957

Concessione gratuita del passaporto per gli emigranti.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

I passaporti ordinari per gli emigranti sono rilasciati e rinnovati in Italia ed all'estero, senza la corresponsione di alcun diritto o tassa.

### Art. 2.

I passaporti di cui all'articolo precedente hanno la validità di anni tre.

### Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per gli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.